

Regolamento Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività.

Art. 2

Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzia ed interazioni operative

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà, anche mediante:

a) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;

b) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e della fruizione dei servizi presenti sul territorio comunale, attivando relazioni ed interazioni cooperative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia.

2. Il Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche.

3. Rientra nel mandato del Garante l'attività relativa ad ogni situazione di privazione della libertà personale e conseguentemente i poteri di visita e monitoraggio di tutti i luoghi e forme di privazione della libertà personale, inclusi, a titolo d'esempio non esaustivo, gli istituti penitenziari (67 OP), le camere di sicurezza di tutte le Forze di polizia ivi comprese le stazioni di polizia ferroviaria e aeroportuale (art. 67-bis OP), i Centri di Permanenza per i Rimpatri (art.19, comma 3 del D.L. 17.2.2017, n.13, convertito in L. 13.4.2017, n. 46), le strutture sanitarie destinate all'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori (in forza delle normative locali secondarie). Inoltre, ai sensi dell'art.7 del D.L. 23.12.2013, n. 146, convertito con modificazioni in L. 21.2.2014, n. 10, l'esercizio delle funzioni del Garante nazionale può essere delegato, nel rispetto della norma, alle figure di garanzia territoriali ricomprendendo così le strutture sanitarie e socio-sanitarie e assistenziali, le comunità

terapeutiche e di accoglienza per adulti e per minori nonché i luoghi in cui lo straniero può essere trattenuto a qualunque titolo.

4. Il Garante agisce con poteri di monitoraggio e interviene direttamente sulle situazioni critiche rilevate, attraverso la interlocuzione istituzionale con le Amministrazioni competenti a livello locale formulando raccomandazioni e richieste.

5. Il Garante promuove, inoltre:

a) l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Ferrara, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b) iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva.

6. L'attività del Garante è improntata al rispetto dei principi di riservatezza e di leale collaborazione con le Autorità Amministrative competenti nel rispetto della diversità dei ruoli.

7. Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 3

Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza

1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è preposto un cittadino italiano in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento in materie affini in ragione dell'incarico o altro titolo equipollente ovvero il possesso di specifica comprovata esperienza e competenza, almeno decennale, nei settori di esercizio delle funzioni e nell'ambito della promozione e della tutela dei Diritti Umani, in particolare modo in quello della privazione della libertà personale e dell'Esecuzione.

2. Non possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade dalla carica.

3. Non sono altresì eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

4. Non sono eleggibili a Garante i membri del Governo, e Parlamento nazionale, i Presidenti di Regioni e Provincie, i sindaci, i Consiglieri o Assessori comunali e municipali, di città metropolitana, di comunità montana e di Unioni di comuni, i direttori di vertice delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e locali, di aziende partecipate dal comune. Le cariche devono essere inoltre cessate da almeno due anni.

5. Non sono inoltre eleggibili i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di vertice nelle amministrazioni soggette a vigilanza del Garante nello specifico territorio, anche se in quiescenza.

6. Sono incompatibili con la carica di garante i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali e di categoria.
7. Sono incompatibili con la carica di garante i soggetti che esercitano l'attività forense, limitatamente al patrocinio di persone private della libertà personale, nello specifico territorio comunale.
8. L'ufficio di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.
9. L'accettazione di candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
10. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile.
11. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

Art. 4

Presentazione delle candidature, nomina e durata in carica del Garante.

1. Il Sindaco pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per la nomina a Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, informandone la cittadinanza almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
2. I cittadini, in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3, possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Sindaco, accompagnata da dettagliato curriculum.
3. Il Sindaco nomina il Garante, scegliendolo tra i candidati idonei a ricoprire la carica.
4. Il Garante dura in carica tre anni e può essere rinominato per una sola volta.

Art. 5

Dimissioni e revoca

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.
2. La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni ovvero nei casi di condanna penale definitiva per delitto non colposo.
3. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco, con proposta motivata, da notificarsi al Garante.
4. Il Garante, nei successivi dieci giorni, può presentare le proprie controdeduzioni al Sindaco il quale decide nei successivi dieci giorni se confermare o meno la revoca. Se la revoca è confermata, il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
5. A seguito della decadenza, è avviato il procedimento di elezione di un nuovo Garante ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 6

Ufficio del Garante

1. Al Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, sono assicurati struttura organizzativa di supporto, personale e risorse finanziarie. I profili organizzativi inerenti l'Ufficio del Garante sono disciplinati da apposite disposizioni adottate dalla Giunta.
2. Al Garante spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità mensile omnicomprensiva di ogni onere e spesa a carico del bilancio del Comune, da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Nell'ambito delle attività condotte dal Garante, il Comune garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni sul luogo di lavoro, in itinere o durante l'attività svolta in missione, sia in Italia sia all'estero, per tutto il periodo di svolgimento delle attività istituzionali, con apposita copertura Inail, attraverso il meccanismo della gestione per conto dello Stato, a norma del DPR 30.5.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Relazione agli Organi del Comune.

1. Il Garante riferisce al Sindaco e al Consiglio Comunale, per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 2, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art. 2.
3. Il Garante annualmente entro il mese di marzo, invia al Sindaco e al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 45, comma 2, dello Statuto comunale.